



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Seduta dell'11 luglio 2017

Omissis

N.08 – Linee guida relative ai periodi di mobilità internazionale

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale approvato dal C.d.A il 10 marzo 2015, è rivolto a consentire la piena armonizzazione delle disposizioni adottate dall'Ateneo con quelle previste dalle istituzioni comunitarie.

Il riconoscimento dei CFU sostenuti all'estero è uno dei parametri sui quali il nostro Ateneo misura le proprie performances e viene valutato; pertanto, occorre garantire la corretta applicazione delle norme relative alla mobilità internazionale ed applicare procedure efficaci per il riconoscimento dei CFU sostenuti all'estero.

Al fine di garantire la massima regolarità ed uniformità delle procedure di riconoscimento accademico di Ateneo, ed anche per facilitare l'implementazione di una procedura informatizzata che renda più immediata la disponibilità dei dati relativi ai CFU sostenuti all'estero dagli studenti, si rende necessario che i Coordinatori di Corso di Studio, Coordinatori Dipartimentali Erasmus ed i Docenti Tutor di mobilità *Visiting*, garantiscano il puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento e di quelle che di seguito il Senato Accademico intende fornire come ulteriori specificazioni.

Si propone che il SA deliberi le seguenti

### ***LINEE GUIDA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE***

Gli unici documenti ammissibili ai fini del riconoscimento dei periodi di mobilità sono:

- *il Learning Agreement (con eventuali relativi changes)*
- *il Transcript of records*
- *il Certificate of Attendance*

L'approvazione del *Learning Agreement* (così come di tutte le eventuali modifiche), sia per i programmi Erasmus+ sia per la mobilità *Visiting*, è esplicita Responsabilità del Coordinatore di Corso di Studi e non è tra le funzioni attribuibili ad eventuale Delegato come *Responsible person in the sending institution*. In ogni caso, l'approvazione va ratificata in seduta di Consiglio di Corso di Studi. Il Coordinatore del Corso di Studi deve anche essere il *Mobility tutor* per la mobilità *Visiting*.

Il *Learning Agreement*, predisposto utilizzando unicamente la modulistica approvata dall'Ateneo e disponibile al download sul portale UNIPA, deve essere siglato in ogni sua pagina e sottoscritto nell'ultima. Una copia del *Learning Agreement* approvato va inserita nel fascicolo dello studente presso le segreterie dei CdS, una copia va inoltrata dalla *contact person* della Scuola all'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità ai fini della procedura di firma del contratto di mobilità.

Per quanto attiene al riconoscimento dei CFU conseguiti all'estero, la disposizione Regolamentare prevede quanto segue: *"nel Learning Agreement sono indicate le attività formative dell'Università ospitante, che sostituiscono alcune delle attività previste dal Corso di Studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente. Tale numero, corrispondente in linea di massima a quello che lo studente avrebbe acquisito nello stesso periodo di tempo presso la propria università (con uno*



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

scarto non superiore al 15%) viene calcolato sulla base delle attività didattiche proposte. In aggiunta, lo studente può acquisire ulteriori CFU relativi ad altre attività ( tirocini, preparazione di tesi magistrale). Fatte salve eventuali disposizioni specifiche da parte dei Corsi di Studio interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante, e da sostituire a quelle previste nel corso di appartenenza, è effettuata con ampia flessibilità e sulla base del criterio di ragionevolezza, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio di appartenenza e l'effettiva coerenza interna del curriculum dello studente, anche in deroga agli stessi contenuti. In particolare, ciò implica la possibilità di introdurre nel Learning agreement insegnamenti dell'Università ospitante che non trovano diretta corrispondenza nell'ordinamento didattico del Corso di Studio, anche in termini di riconoscimento di CFU". Tale flessibilità va intesa come possibilità per lo studente di sostenere insegnamenti coerenti con gli obiettivi del Corso di Studio di appartenenza. In particolare, gli insegnamenti conseguiti all'estero possono essere autorizzati di norma se relativi all'anno di corso per il quale lo studente abbia effettuato l'iscrizione, o ad anni di corso precedenti.

Qualora venissero autorizzati in Erasmus insegnamenti afferenti ad anni di corso successivi a quelli per il quale lo studente abbia effettuato l'iscrizione, i Consigli di Corso di Studio potranno convalidare solo gli esami presenti nell'anno di corso al quale lo studente risulta iscritto o in anni precedenti. Le restanti convalide potranno essere effettuate relativamente all'anno in cui è presente sul piano di studi il relativo insegnamento. Gli esami non convalidati non potranno essere utilizzati dallo studente né per la borsa Ersu né per altre finalità.

Non potranno essere convalidati esami **senza che lo studente abbia provveduto all'iscrizione all'anno accademico per il quale la mobilità viene autorizzata** e per il quale ha partecipato alla selezione. La Segreteria studenti provvederà all'annullamento degli esami eventualmente convalidati ove lo studente non risulti in regola con l'iscrizione. L'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità è chiamato a verificare prima dell'autorizzazione a svolgere il periodo all'estero che lo studente abbia effettuato l'iscrizione all'anno accademico nel corso del quale partecipa al programma di mobilità.

La valutazione, validazione e conversione delle materie sostenute all'estero dagli studenti che hanno trascorso un periodo di mobilità nell'ambito di tutti i programmi di mobilità attivi in Ateneo, avviene SOLO ED ESCLUSIVAMENTE previa trasmissione dei *Transcript of records*, anche per via elettronica, DIRETTAMENTE da parte dell'Università partner. Non dovranno più essere accettati *Transcript of records* consegnati *brevi manu* dagli studenti. I Coordinatori Dipartimentali Erasmus e i Docenti Tutor di mobilità *Visiting* dovranno informare di ciò i rispettivi Coordinatori e responsabili delle Università partner indicando come destinatari:

dei *Learning Agreement* (ed eventuali relativi *changes*) le *contact person* di Scuola,

dei *Transcript of records* l'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità

I *Transcript of records* e i *Certificate of Attendance* ricevuti dall'Università partner, devono essere inviati a cura dell'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità alle *contact person* di Scuola ed ai Coordinatori Dipartimentali per l'inoltro ai Corsi di Studio di appartenenza dello studente per la successiva delibera di riconoscimento degli insegnamenti/CFU con apposita delibera dei Consigli di Corso di Studio (o approvazione non delegabile da parte del Coordinatore del Corso di Studio e successiva ratifica del Consiglio). Il riconoscimento dei CFU deve essere completato entro 30 giorni dall'inoltro dei *Transcript of records* da parte l'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità. Nella delibera di approvazione dei CFU sarà cura dei Consigli di Corso di Studio indicare chiaramente:

- il nome dell'insegnamento convalidato
- il numero di CFU relativo



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- il voto espresso in trentesimi attribuito
- l'anno di pertinenza dell'insegnamento riconosciuto nel piano di studi dello studente (in linea con il manifesto relativo alla coorte cui lo studente appartiene).

Oltre a quanto previsto sopra, per le specificità relative ai programmi di mobilità *Visiting*, si ricorda, inoltre, che lo studente deve far uso **ESCLUSIVAMENTE** dei modelli previsti per tale tipologia di mobilità, che sono pubblicati sul portale di Ateneo (non saranno accettati formulari della mobilità Erasmus usati per gli studenti in mobilità *visiting*) e deve comunque rivolgersi all' Ufficio Politiche di internazionalizzazione per registrare la propria posizione di mobilità prima della partenza.

Infine, nell'ottica di investire su aspetti premiali per l'Ateneo in relazione alle politiche di mobilità internazionale e per favorire il più possibile il riconoscimento di CFU conseguiti all'estero che contribuiscano al miglioramento degli indicatori di performance dell'Ateneo in termini di internazionalizzazione, si dovranno applicare a tutti i livelli le seguenti indicazioni di preferenza per l'approvazione di percorsi di mobilità:

- vanno privilegiati gli studenti regolari;
- vanno privilegiati gli studenti che non abbiano già maturato esperienze di mobilità internazionale;
- va scoraggiato l'inserimento nei *Learning Agreement (ed eventuali relativi changes)* di insegnamenti presso l'Università ospitante che, nei piani di studi dei C.d.S dell'Ateneo, siano corrispondenti e riconoscibili come singoli moduli di corsi integrati (insegnamento erogato in moduli con differente SSD) o multi-modulari (insegnamento erogato in moduli differenti ma unico SSD).

Il responsabile del procedimento  
f.to dott. Massimo Albergiani

Il Direttore Generale  
dott. Antonio Romeo

Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione, comunica che la commissione si è riunita in seduta congiunta con la Commissione Regolamenti e semplificazione e con la Commissione Diritto allo studio, servizi agli studenti e internazionalizzazione ed che ha espresso in merito parere favorevole proponendo alcune modifiche.

Invita quindi il dott. Nicola Romana ad illustrare la proposta del responsabile del procedimento e le modifiche avanzate dalle commissioni in seduta congiunta che vengono integralmente riportate nel seguente testo:

## **LINEE GUIDA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE**

Gli unici documenti ammissibili ai fini del riconoscimento dei periodi di mobilità sono:

- *il Learning Agreement (con eventuali relativi changes)*
- *il Transcript of records*
- *il Certificate of Attendance (Certificato di periodo)*

L'approvazione del *Learning Agreement* (così come di tutte le eventuali modifiche), sia per i programmi Erasmus+ sia per la mobilità *Visiting*, è esplicita responsabilità del Coordinatore di Corso di Studi e non è tra le funzioni attribuibili ad eventuale Delegato come *Responsible person in the sending institution*. In ogni caso, l'approvazione va ratificata in seduta di Consiglio di Corso di Studi. Il Coordinatore del Corso di Studi deve anche essere il *Mobility tutor* per la mobilità *Visiting*.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il *Learning Agreement*, predisposto utilizzando unicamente la modulistica approvata dall'Ateneo e disponibile al download sul portale UNIPA, deve essere siglato in ogni sua pagina e sottoscritto nell'ultima. Una copia del *Learning Agreement* approvato va inserita nel fascicolo dello studente presso le segreterie dei CdS, una copia va inoltrata dalla *Contact person* all'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità ai fini della procedura di firma del contratto di mobilità.

Qualora venissero autorizzati insegnamenti afferenti ad anni di corso successivi a quelli per il quale lo studente abbia effettuato l'iscrizione, le relative convalide avranno efficacia a partire dall'anno in cui è presente sul piano di studi il relativo insegnamento. I cfu relativi a tali esami non potranno essere utilizzati dallo studente né per la borsa Ersu né per altre finalità.

La valutazione, validazione e conversione delle materie sostenute all'estero dagli studenti che hanno trascorso un periodo di mobilità nell'ambito di tutti i programmi di mobilità attivi in Ateneo, avviene SOLO ED ESCLUSIVAMENTE previa trasmissione dei *Transcript of records*, anche per via elettronica, DIRETTAMENTE da parte dell'Università partner. Non dovranno più essere accettati *Transcript of records* consegnati *brevi manu* dagli studenti. L'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità dovrà informare di ciò i responsabili delle Università partner indicando come destinatari:

dei *Learning Agreement* (ed eventuali relativi changes) le *Contact person* ,

dei *Transcript of records* l'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità

I *Transcript of records* ricevuti dall'Università partner, devono essere inviati a cura dell'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità alle *Contact person* ed ai Coordinatori Dipartimentali per l'inoltro ai Corsi di Studio di afferenza dello studente per la successiva delibera di riconoscimento degli insegnamenti/CFU con apposita delibera dei Consigli di Corso di Studio o approvazione non delegabile da parte del Coordinatore del Corso di Studio e successiva ratifica del Consiglio. Nel caso di allineamento tra *Learning agreement* e *Transcript of records*, la ratifica da parte del Consiglio riguarderà i soli aspetti formali.

Il riconoscimento dei CFU deve essere completato entro 30 giorni dall'inoltro dei *Transcript of records* da parte l'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità. Nella delibera di approvazione dei CFU sarà cura dei Consigli di Corso di Studio indicare chiaramente:

- il nome dell'insegnamento convalidato
- il numero di CFU relativo
- il voto espresso in trentesimi attribuito
- l'anno di pertinenza dell'insegnamento riconosciuto nel piano di studi dello studente (in linea con il manifesto relativo alla coorte cui lo studente appartiene)
- gli eventuali cfu acquisiti all'estero per la preparazione della tesi magistrale.

Oltre a quanto previsto sopra, per le specificità relative ai programmi di mobilità *Visiting*, si ricorda, inoltre, che lo studente deve far uso ESCLUSIVAMENTE dei modelli previsti per tale tipologia di mobilità, che sono pubblicati sul portale di Ateneo (non saranno accettati formulari della mobilità Erasmus usati per gli studenti in mobilità *visiting*) e deve comunque rivolgersi all'Ufficio Politiche di internazionalizzazione per registrare la propria posizione di mobilità prima della partenza.

Infine, nell'ottica di investire su aspetti premiali per l'Ateneo in relazione alle politiche di mobilità internazionale e per favorire il più possibile il riconoscimento di CFU conseguiti all'estero che contribuiscano al miglioramento degli indicatori di performance dell'Ateneo in termini di internazionalizzazione, si dovranno applicare a tutti i livelli le seguenti indicazioni di preferenza per l'approvazione di percorsi di mobilità:



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- vanno privilegiati gli studenti regolari
- vanno privilegiati gli studenti che non abbiano già maturato esperienze di mobilità internazionale;
- va scoraggiato l'inserimento nei *Learning Agreement* (ed eventuali relativi changes) di insegnamenti presso l'Università ospitante che, nei piani di studi dei C.d.S dell'Ateneo, siano corrispondenti e riconoscibili come singoli moduli di corsi integrati (insegnamento erogato in moduli con differente SSD) o multi-modulari (insegnamento erogato in moduli differenti ma unico SSD).

## Il Senato Accademico

Visto il Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale;  
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;  
Sentito quanto rappresentato e proposto dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione;  
all'unanimità

## DELIBERA

di approvare le "Linee guida in merito all'applicazione del regolamento di ateneo per la mobilità internazionale" nel testo sopra riportato con le modifiche proposte dalla Commissione.

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE  
Segretario  
Dott. Antonio ROMEO

IL RETTORE  
Presidente  
Prof. Fabrizio Micari

